REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Dipartimento di Economia

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 30/10/2023

Articolo 1

Definizione delle funzioni

1. Per cultori della materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, dotati di significative competenze in una o più discipline afferenti ad uno specifico ambito scientifico-disciplinare (SSD), in virtù delle quali possono essere autorizzati a far parte delle commissioni degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. È escluso lo svolgimento, con la sola qualifica di cultore della materia, di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti).
3. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non comportano alcun obbligo e non danno diritto ad alcun compenso, sotto alcuna forma e ad alcun titolo.

Articolo 2

Procedure di attribuzione

1. La proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia deve essere presentata al Direttore del Dipartimento dal docente titolare dell'insegnamento (degli insegnamenti) per il quale (per i quali) si richiede il riconoscimento della qualifica, con il consenso dell'interessato.
2. La proposta deve indicare il settore scientifico-disciplinare e l'insegnamento (gli insegnamenti) per il quale (per i quali) è richiesta la nomina e deve essere corredata:
   - dal curriculum vitae dell'interessato, che illustri le esperienze e le competenze congruenti con l'ambito disciplinare di riferimento;
   - dalle eventuali pubblicazioni scientifiche del candidato;
   - dall'autocertificazione, resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in merito al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, comma 1;
   - da dichiarazione dell'interessato di presa visione e accettazione del presente regolamento.
3. I cultori della materia sono nominati dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Direttore del Dipartimento può, con motivata delibera, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.

Articolo 3

Requisiti ed incompatibilità

1. Per l'attribuzione della qualifica di cultore della materia sono richiesti i seguenti requisiti:
   a) possesso, da almeno 3 anni, di un titolo di laurea magistrale, o titolo equipollente ai sensi di legge, con votazione finale di almeno 105/110.
   b) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
      - Titolo di Dottore di Ricerca;
      - almeno una pubblicazione scientifica.
2. Il curriculum, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli presentati devono essere congruenti con l'ambito disciplinare per il quale è proposta l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.
3. È incompatibile con la qualifica di cultore della materia intrattenere o avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta di nomina rapporti di collaborazione di qualunque natura

con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui i rapporti di cui sopra sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di rinunciare alla nomina e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità.

Articolo 4

Durata e rinnovo della qualifica

1. La qualifica di cultore della materia ha validità per due anni accadamici, salvo revoca che può essere richiesta dal professore ufficiale della materia, per giustificati motivi.
2. La qualifica di cultore della materia può essere rinnovata, a cadenza biennale, secondo le procedure di cui all'art.2.

Articolo 5

Uso della qualifica

1. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di cultore della materia soltanto nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della disciplina o delle discipline per la quale è stata conferita.

Articolo 6

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'Anno Accademico 2023/2024.
2. Le qualifiche di cultore della materia in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere eventualmente riproposte entro novanta giorni secondo le procedure di cui all'art. 2. Se non rinnovate, trascorso tale termine, perderanno di efficacia.